



Circolare N. 238

Ai docenti Classi quinte

OGGETTO: ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 O.M. n. 350 del 2 maggio 2018

Si comunica che con **O.M. n. 350 del 02.05.2018** il M. I. U. R. ha emanato le istruzioni relative allo svolgimento degli esami di Stato per il corrente anno scolastico.

INIZIO esami	20 giugno 2018	ore 8,30	1[^]	prova scritta
	21 giugno 2018	ore 8,30	2[^]	prova scritta
	25 giugno 2018	ore 8.30	3[^]	prova scritta

Sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6 D.P.R. 22 del 22/06/2009 n. 122)

Le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all'esame devono essere puntualmente motivate.

Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.

L'esito della valutazione,

- Se positivo prevede la pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del credito complessivo seguiti dalla dicitura "AmMESSo".
- Se negativo non prevede la pubblicazione dei voti e punteggi, ma solo della dicitura "Non ammesso".
- Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n. 90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe – a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del DPR n. 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei

crediti, seguiti dalla dicitura "Ammesso"; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura "non Ammesso".

- Ai sensi dell'articolo 16, comma, dell'O.M. 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la valutazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

Per tutti gli studenti e gli aspiranti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con la C.M. 4 marzo 2011 n. 20.

DOCUMENTO del CONSIGLIO DI CLASSE (ART . 6).

I Consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano **entro il 15 maggio**, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica dell'ultimo anno di corso. Tale documento indica:

- **CONTENUTI**
- **METODI**
- **MEZZI SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO**
- **CRITERI**
- **STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI**
- **OBIETTIVI RAGGIUNTI** nonché ogni altro elemento che i Consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage, tirocini eventualmente promossi, nonché la partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi Regolamento di cui al DPR n. 249/98.

Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'Istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

In fase di predisposizione del documento del 15 maggio il consiglio di classe dovrà inserire per quanto riguarda gli alunni DSA, il PDP o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 5669/2011 ma che non deve essere naturalmente pubblicata all'albo.

CREDITO SCOLASTICO: premesso, altresì, che la valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato dall'articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A (allegata al citato D.M. n. 42/2007) e della nota in calce alla medesima: In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, il voto finale, i docenti, al fine dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale nell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del d.p.r. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

La valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro di cui all'art 5 del D.Lgs 15/4/2005 n. 77 deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all'esame di Stato.

CREDITO FORMATIVO: La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'Istituto sede d'esame entro il **15.05.2017** per consentirne l'esame e la valutazione. E' ammessa l'autocertificazione di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

TERZA PROVA SCRITTA: lunedì 25 giugno 2018 ore 08,30

N. B. Nelle scuole sedi di seggio elettorale per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative la terza prova si effettuerà il 27 giugno anziché il 25 e, comunque, nella prima data utile dopo la restituzione delle aule all'istituzione scolastica).

SOSTITUZIONE dei COMPONENTI le COMMISSIONI: Il Personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

Le commissioni operanti nella stessa sede d'esame si riuniscono in seduta plenaria, presso l'Istituto cui sono state assegnate il **18 giugno 2018** alle ore **8,30**.

Sarzana, 08/05/2018

/ag

*Il Dirigente Scolastico
Vilma Petricone*